



05068.18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 18607/2012

- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Presidente - Cron. 5068
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere - Rep.
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere - Ud. 14/11/2017
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - CC
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18607-2012 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. X, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

NG ;


- intimato -

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, senza numero di R.G.

2017

4441

CASSAZIONE.net



proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. X , in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli
avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA
PULLI, giusta delega in atti;

- ricorrente successivo -

contro

CBM , in qualità di erede di NG
nonché collettivamente e impersonalmente
eredi di NG ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 864/2011 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 20/07/2011 R.G.N. 1123/2009.

Yur,

Rilevato

Che GN chiedeva l'indennità di accompagnamento ed il Tribunale di Lodi, all'esito di c.t.u., rigettava la domanda per carenza del requisito sanitario; proposto appello dal N , la Corte d'Appello di Milano (sentenza 20.07.11) accoglieva l'impugnazione e riconosceva la richiesta prestazione, rilevando che il c.t.u aveva accertato che l'assicurato era affetto da vasculopatia che impediva la deambulazione duratura e che la valutazione geriatrica effettuata in ambito ospedaliero attestava che lo stesso era incapace di compiere in maniera soddisfacente gli atti quotidiani della vita;

che l'INPS notificava ricorso per cassazione al difensore del N e - appreso il decesso dello stesso (avvenuto il 7.06.12) - alla moglie CBM ed agli eredi collettivamente nell'ultimo domicilio;

che con il ricorso l'INPS con unico motivo deduce violazione dell'art. 1 della l. 18/80 e motivazione contraddittoria, rilevando come il giudice abbia totalmente disatteso i requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione, disattendendo immotivatamente i giudizi medico-legali formulati dal c.t.u quanto alla ridotta capacità sia di deambulazione, sia di compiere gli atti comuni della vita, ritenuta dal c.t.u. di gravità non tale da richiedere l'intervento di un accompagnatore;

che gli eredi di GN sono rimasti intimati;

Considerato

Che l'impugnazione è tempestiva ed è corretta l'instaurazione del giudizio di legittimità a seguito del decesso di GN giacché l'Inps, tentata in data 18 luglio 2012 la notifica del ricorso nei confronti del N , rappresentato e difeso dall'avvocato MT , presso lo studio di quest'ultimo in Milano Piazza X ed ottenuta la restituzione dell'atto per irreperibilità del destinatario, ha proceduto alle necessarie verifiche (così apprendendo del decesso di GN avvenuto il 7 dicembre 2012) ed ha provveduto ad avviare la notifica del medesimo ricorso, diretta impersonalmente e collettivamente agli eredi, in data 14 settembre 2012, prima della scadenza del termine di sei mesi dal decesso previsto dall'art. 328 terzo comma cod. proc. civ.;



che il ricorso è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. 26092/2010; 6091/2014; 15882/2015) secondo la quale in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità), posto che dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la c.t.u. espletata aveva accertato che la vasculopatia periferica da cui GN era affetto gli consentiva una deambulazione autonoma in ambito domestico e più limitata in ambito extradomestico e che era emersa la necessità di una assistenza non continua ma generica e riferita solo ad attività non essenziali ma strumentali (maneggio denaro, preparazione di farmaci, spostamenti esterni con mezzi pubblici);

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va decisa ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto della domanda originaria proposta da GN :

che l'esito alterno delle fasi di merito giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo;


P.Q.M.

La Corte accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da GN e compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 14 novembre 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

Giovanni Ruello



Il Presidente
Giovanni Mammone

G. Mammone

